

I | L | Q | U | I | N | T | O
A | M | P | L | I | A | M | E | N | T | O

I fini Benefit: dalla Benefit Corporation alla Società benefit

Francesco Marconi, Managing Partner Andersen Tax & Legal
Vittorio Traversa, Andersen Tax & Legal

Conclusioni: Prof. **Eva Raffaella Desana**



I fini Benefit: dalla Benefit Corporation alla Società benefit

Francesco Marconi, Managing Partner Andersen Tax & Legal

Vittorio Traversa, Andersen Tax & Legal

Conclusioni: Prof. **Eva Raffaella Desana**

La *Benefit Corporation*

Premessa

Il modello della *Benefit Corporation* nordamericana costituisce il precursore della *Società Benefit* italiana. Alcuni Stati nordamericani hanno introdotto una normativa specifica per superare gli ostacoli alla costituzione di società volte a perseguire anche scopi sociali (*c.d. public benefit*).

Negli Stati Uniti si è reso necessario un intervento legislativo per autorizzare il perseguimento di interessi altri rispetto allo *shareholder value* a seguito di alcuni celebri casi giudiziari. Le Corti avevano bocciato iniziative imprenditoriali realizzate tramite *corporation* tradizionali che perseguivano scopi differenti dal *profit of the stockholders*.

Henry Ford, celebre industriale, nel 1916 decise di impiegare i profitti della società per assumere nuovi dipendenti pagando loro salari più elevati di quelli sul mercato. Non tutti i soci della *Ford Motor Co.* furono d'accordo. La deliberazione relativa alla non distribuzione degli utili venne impugnata e la Corte Suprema del *Michigan* diede ragione agli attori, ribadendo il saldo principio lucrativo della *corporation*.

Recentemente, la *Court of Chancery* del *Delaware*, nel 2010, ha espresso analoghe conclusioni relativamente alla *Craiglist corporation*. La questione verteva sulla legittimità della scelta degli amministratori di privilegiare l'attività *no profit* rispetto al perseguimento della massimizzazione dell'utile. Uno dei soci della società, *eBay*, aveva intentato causa contro i due soci fondatori accusati di perseguire più l'interesse della comunità che quello del profitto dei soci.

È stato così ritenuto necessario introdurre regole specifiche che autorizzassero le società for profit a perseguire anche scopi no-profit, incidendo sulla responsabilità degli amministratori finalmente legittimati a gestire l'impresa anche a vantaggio di terzi diversi dai soci.

È stato così introdotto un modello per le *Benefit Corporations* (Modello *B-Lab*), che è stato regolato nel 2010 dallo Stato del *Maryland* (*Senate Bill* n. 690 del 13 aprile 2010, entrato in vigore il 1 ottobre 2010) e successivamente da altri Stati tra cui il *Delaware*¹.

Dal 2010, molte versioni della normativa sulle *Benefit Corporations* sono state adottate da 30 stati più il *District of Columbia* (secondo *B-Lab*², agosto 2016). Molti Stati utilizzano denominazioni differenti per la nuova forma (*Benefit Corporation*, *Public Benefit Corporation*³, *Social Purpose Corporation*⁴ e *Sustainable Business Corporation*⁵).

In alcuni Stati, la *benefit* o la *public benefit corporation* è una forma di società senza scopo di lucro mentre in altri è una forma di società a scopo di lucro (ci riferiamo alla seconda in questo *Paper*).

Le *Benefit Corporations* cambiano Stato per Stato e si sono evolute in modo significativo da quando sono state introdotte e sostenute da *B-Lab* nel *Maryland* e nel *Vermont*. Molte forme sono più simili a *SPC*⁶ e *PBC*⁷ che alla prima normativa o allo statuto "modello" promosso da *B-Lab*. Ad ogni modo tali statuti apportano "valore" alla normativa poiché, in quanto *Benefit Corporations*, il Consiglio di amministrazione e il *Management* hanno il dovere di onorare una lunga lista di obiettivi sociali, ambientali e di *governance* oltre agli obiettivi finanziari. Tuttavia, ad ora resta ignoto quale approccio normativo abbia un impatto positivo maggiore; imprese tenute a rispettare obiettivi sociali e ambientali selezionati o società che devono concentrarsi su una lunga lista di obiettivi?

Nella maggior parte degli Stati, le disposizioni sulle *Benefit Corporations* sono un "add-

1 EVA R. DESANA, *L'impresa fra tradizione e innovazione*, 2018, p. 194.

2 "B Lab is a nonprofit organization that serves a global movement of people using business as a force for good". Si veda www.bcorporation.net/what-are-b-corps/about-b-lab.

3 Stato del Colorado.

4 Stato di Washington e Stato della Florida.

5 Stato delle Hawaii.

6 "The Flexible Purpose Corporation (renamed Social Purpose Corporation in 2015) was first introduced in 2009 in California. In general, the SPC provides a safe harbor - in addition to the business judgement rule - that requires boards and management to emphasize shareholder-agreed social and/or environmental purposes in the charter. In addition, the SPC differs from a traditional corporation because of the fiduciary duty to the mission (and additional protection to the board and management in promoting such social and environmental goals), mission protection (2/3rds class vote to change the agreed purpose), increased accountability via reporting and detailed provisions for conversion, merger, sale and consolidation". SUSAN MAC CORMAC, *To B or not to B*, 27 settembre 2016.

7 "The Social Purpose Corporation is substantially similar to the Delaware Public Benefit Corporation (PBC), introduced in 2013 and adopted in 2015, with only two material exceptions. The PBC requires a broad public purpose in addition to the specified social and/or environmental goals, while the SPC only requires at least one shareholder-agreed social or environmental goal. And the SPC requires greater accountability and reporting than the PBC". SUSAN MAC CORMAC, *da To B or not to B*, cit.

on” al codice delle *corporation* - non introducendo una nuova e distinta forma giuridica, bensì forgiando una nuova designazione per le *corporation* “tradizionali”⁸.

Tuttavia, non disponiamo ancora di una forma concordata (tanto meno di un nome concordato) per la nuova forma societaria - sebbene la maggior parte degli esperti (Susan Mac Cormac inclusa) concorda che la *Delaware Public Benefit Corporation* rappresenti al momento il miglior modello⁹.

Inoltre, il perseguimento degli obiettivi di carattere non finanziario non è stato ancora “testato” presso le Aule di Giustizia. Se una società è sempre più redditizia e riesce a enfatizzare gli obiettivi sociali o ambientali raggiunti, il rischio di contenzioso è molto basso. Se, d’altro canto, una società diviene via via meno redditizia e quindi si trova a scegliere tra l’aderenza al beneficio pubblico e la stabilità finanziaria, i rischi di lite aumenteranno¹⁰.

Si potrebbe affermare che vi è una chiara tendenza al governo societario verso una maggiore attenzione agli impatti ambientali e sociali delle operazioni commerciali¹¹ e tale documento introduce alternative emergenti che vengono ora utilizzate dalle imprese negli Stati Uniti: le *Benefit Corporations* (*B Corp*).

8 SUSAN MAC CORMAC, da *To B or not to B*, cit.

9 “(a) A “public benefit corporation” is a for-profit corporation organized under and subject to the requirements of this chapter that is intended to produce a public benefit or public benefits and to operate in a responsible and sustainable manner. To that end, a public benefit corporation shall be managed in a manner that balances the stockholders’ pecuniary interests, the best interests of those materially affected by the corporation’s conduct, and the public benefit or public benefits identified in its certificate of incorporation. In the certificate of incorporation, a public benefit corporation shall:

(1) Identify within its statement of business or purpose pursuant to § 102(a)(3) of this title 1 or more specific public benefits to be promoted by the corporation; and

(2) State within its heading that it is a public benefit corporation.

(b) “Public benefit” means a positive effect (or reduction of negative effects) on 1 or more categories of persons, entities, communities or interests (other than stockholders in their capacities as stockholders) including, but not limited to, effects of an artistic, charitable, cultural, economic, educational, environmental, literary, medical, religious, scientific or technological nature. “Public benefit provisions” means the provisions of a certificate of incorporation contemplated by this subchapter.

(c) The name of the public benefit corporation may contain the words “public benefit corporation,” or the abbreviation “P.B.C.,” or the designation “PBC,” which shall be deemed to satisfy the requirements of § 102(a)(1)(i) of this title. If the name does not contain such language, the corporation shall, prior to issuing unissued shares of stock or disposing of treasury shares, provide notice to any person to whom such stock is issued or who acquires such treasury shares that it is a public benefit corporation; provided that such notice need not be provided if the issuance or disposal is pursuant to an offering registered under the Securities Act of 1933 [15 U.S.C. § 77r et seq.] or if, at the time of issuance or disposal, the corporation has a class of securities that is registered under the Securities Exchange Act of 1934 [15 U.S.C. § 78a et seq.]”. 8 DE Code § 362 (2015).

10 SUSAN MAC CORMAC, *To B or not to B*, cit.

11 SUSAN MAC CORMAC e HEATHER HANEY, *New Corporate Forms: One Viable Solution to Advancing Environmental Sustainability*, *Journal of Applied Corporate Finance*, Vol. 24, Issue 2, pp. 49-56, 2012.

La *benefit corporation*: i profili giuridici e le soluzioni del Legislatore statunitense

Vi sono due elementi di primaria importanza che accomunano le forme introdotte negli Stati Uniti.

In primo luogo tutte le normative richiedono che il Consiglio di Amministrazione ed il *Management* prenda in seria considerazione obiettivi sociali e/o ambientali oltre ai tradizionali rendimenti di carattere finanziario.

In secondo luogo, ad ora, nessuna delle nuove forme societarie riceve un trattamento fiscale “di favore” o comunque speciale. Gli investimenti e/o le donazioni a favore di tali forme societarie non sono deducibili e le entrate delle *corporations* in esame sono tassate normalmente.

Nello Stato del *Delaware*, le disposizioni applicabili alla *Public Benefit Corporation* si trovano dal paragrafo 361 al 368, sottocapitolo XV, capitolo 1, titolo 8 (titolo che disciplina le “Corporations” assimilabili alle nostre società per azioni). Prendiamo come riferimento la disciplina della *public benefit corporation* dello Stato del *Delaware* poiché, come precedentemente accennato, rappresenta il modello più completo ed avanzato a disposizione.

Una “*public benefit corporation*” è una società a scopo di lucro destinata a produrre un beneficio pubblico e ad operare in modo responsabile e sostenibile. A tal fine, una *public benefit corporation* deve essere gestita in modo tale da bilanciare gli interessi degli azionisti e i benefici pubblici identificati nel suo atto costitutivo.

Nell'atto costitutivo, una *public benefit corporation* deve:

1. Identificare nella propria dichiarazione di attività uno o più specifici benefici pubblici che devono essere promossi dalla società; e
2. Dichiarare nella sua denominazione che è una *public benefit corporation*.

Con “Public benefit” si intende un effetto positivo (o riduzione di effetti negativi) su uno o più categorie di persone, enti, comunità o interessi (diversi da quelli degli azionisti), inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli effetti di natura artistica, caritatevole, culturale, economica, educativa, ambientale, letteraria, medica, religiosa, scientifica o tecnologica.

La denominazione della *public benefit corporation* può contenere le parole “*public benefit corporation*” o l'abbreviazione “*PBC*”. Se la denominazione non contiene tali vocaboli, la società deve, prima di emettere azioni o alienare azioni proprie, informare i soggetti ai quali tali azioni sono emesse o che acquistano tali azioni proprie che si tratti di una *public benefit corporation*.

Una società che non è una *public benefit corporation*, non può, senza l'approvazione dei 2/3 delle azioni:

1. Modificare il proprio atto costitutivo per includere il perseguimento del beneficio pubblico; o
2. Fondersi con un'altra società se, come risultato di tale fusione, le azioni di tale società diverrebbero, azioni di una *public benefit corporation*.

Qualsiasi azionista di una società che non sia una *public benefit corporation* che detiene azioni di tale società immediatamente prima del momento effettivo di:

1. una modifica dell'atto costitutivo della società per includere il perseguimento di benefici pubblici; o
2. una fusione che comporterebbe la conversione delle azioni della società in azioni di una *public benefit corporation* nazionale o estera;

e non ha né votato a favore di tale modifica o fusione, né acconsentito in tal senso per iscritto, ha diritto a una valutazione da parte della *Court of Chancery* del giusto valore delle azioni detenute¹².

Il Consiglio di amministrazione dirigerà gli affari della *public benefit corporation* in modo tale da bilanciare gli interessi degli azionisti e il beneficio pubblico identificato nell'atto costitutivo.

Una *public benefit corporation* presenta ogni due anni ai suoi azionisti una dichiarazione in merito alla promozione da parte della società dei benefici pubblici identificati nell'atto costitutivo. La dichiarazione deve includere:

1. Gli obiettivi stabiliti dal Consiglio di amministrazione per promuovere tali benefici pubblici;

L'atto costitutivo o lo statuto di una *public benefit corporation* può richiedere che la società:

1. Fornisca la dichiarazione più frequentemente che ogni due anni;
2. Renda pubblica la dichiarazione; e / o
3. Utilizzi uno *standard* elaborato da soggetti terzi atto ad ottenere una certificazione sul beneficio pubblico identificato nell'atto costitutivo.

Gli azionisti di una *public benefit corporation* che possiedono individualmente o collettivamente, almeno il 2% delle azioni in circolazione della società o, nel caso di una società con azioni quotate, azioni di almeno \$ 2.000.000 in valore di mercato, possono intentare causa nei confronti degli amministratori per far rispettare i requisiti di cui sopra.

¹² Si dà conto del recente incremento dei ricorsi presentati (in Delaware e in altri stati USA) dagli azionisti che non abbiano concorso all'approvazione di una delibera di fusione, al fine di ottenere la liquidazione in denaro delle proprie azioni, a fair value e a spese della società risultante dalla fusione (c.d. appraisal). Si illustra una proposta di modifica della Sec. 262 della Delaware General Corporation Law (DGCL) – la norma che in tale stato disciplina, appunto, il procedimento di appraisal – volta a introdurre più rigorosi presupposti di presentazione della domanda, nonché a consentire alla società di formulare un'offerta di pagamento a fair value anticipata rispetto alla determinazione giudiziale, così da limitare l'accumulo di interessi sul debito di liquidazione. La proposta è stata approvata dagli organi legislativi del Delaware e le modifiche sono entrate in vigore il 1° agosto 2016. SANDRELLI, Riv. Soc., Fasc. 5, 2016, p. 498.

La certificazione *B-Corp* di *B Lab*

Sgombrando subito il campo da possibili fraintendimenti, la certificazione *B-Corp* è emessa da un'organizzazione privata (*B Lab*) e non ha valenza di legge. Diverse sono la *Benefit Corporation*, disciplinata dalla legislazione americana, e la *Società Benefit* da quella italiana.

Per ottenere la certificazione B-Corp non è necessario adottare la forma giuridica di Benefit Corporation o Società Benefit, tuttavia, per poterla mantenere, l'impresa deve adottare tale forma entro due o quattro anni a partire dalla data della prima certificazione.

La certificazione *B-Corporation* (o *B-Corp*) è una certificazione rilasciata alle imprese richiedenti da *B Lab*, Società *non-profit* statunitense. Per ottenere e mantenere la certificazione, le società devono raggiungere un punteggio minimo compilando un questionario di analisi delle proprie *performance* ambientali e sociali oltre ad inserire nello Statuto il proprio impegno verso gli *Stakeholder*. Ad ottobre 2017 risultavano 2263 *B-Corp* certificate appartenenti a 130 settori e oltre 50 Paesi diversi. 54 si trovano in Italia, primo Paese in Europa per numero di *B-Corp*. In Italia, dove è stata introdotta la *Società Benefit*, le *B-Corp* certificate sono tenute a modificare il proprio Statuto e divenire *Società Benefit* entro due o quattro anni dalla loro prima certificazione per rimanere certificate.

L'obiettivo del "Movimento *B-Corp*" è far sì che i risultati di carattere ambientale e sociale delle imprese siano misurati in modo tanto rigoroso quanto i risultati di carattere finanziario. La certificazione *B-Corp* rappresenta uno *standard* di valutazione esterno assegnato da una parte terza che richiede alle società di rendere pubblico il punteggio ottenuto tramite il protocollo *B Impact Assessment*¹³. Si tratta dello *standard* più diffuso al mondo, adottato da oltre 60.000 imprese in oltre 50 paesi¹⁴. La certificazione concerne l'intera Società comprendendo tutte le aree aziendali e qualsiasi impresa può richiedere la certificazione.

Tra gli altri, vantaggi degni di nota sono la possibilità di disporre di un quadro completo delle proprie *performance* ambientali e sociali, accedere al *network* del Movimento *B-Corp*, differenziarsi sul mercato, attrarre i c.d. talenti sempre più sensibili a questi temi, attrarre investimenti e proteggere la missione aziendale.

Per ottenere la certificazione l'impresa completa il questionario *B Impact Assessment*: uno strumento di analisi *on-line*, gratuito e confidenziale. Le imprese che raggiungono il punteggio minimo di 80 punti su 200 sono sottoposte a verifica tramite un processo

¹³ La valutazione di *B Lab* e i dati forniti non sono in toto pubblici, ma lo è solo una sintesi dei risultati delle aree aziendali valutate e il punteggio numerico finale.

¹⁴ Più di 60.000 imprese in oltre 50 Paesi hanno completato il *B Impact Assessment*, ossia il primo step per ottenere la certificazione.

di validazione. Per proseguire e ottenere la certificazione le società devono produrre la documentazione di supporto.

Lo strumento comprende tutti gli ambiti aziendali e misura gli impatti positivi nelle aree di *governance*, risorse umane, comunità, ambiente oltre al prodotto o servizio offerto. Fornisce indicazioni utili sulla *performance* economica, sociale e ambientale dell'impresa, anche senza avviare il processo di certificazione. La società che attraverso il proprio modello di *business* riduce problemi ambientali o sociali viene premiata per le aree di impatto di maggior rilievo (*governance* aziendale, risorse umane, comunità, ambiente). A seconda del settore, della posizione geografica e del numero di dipendenti il questionario *on-line* regola i coefficienti delle domande per aumentare o diminuire la loro rilevanza. Per esempio, le imprese con più dipendenti avranno un coefficiente più "pesante" nella categoria risorse umane e società del settore manifatturiero avranno un coefficiente più pesante nella categoria ambiente.

Lo *standard* di certificazione *B-Corp* è indipendente, completo e trasparente. *B Lab* ha un Consiglio indipendente. Da maggio 2014, 28 dei 30 membri hanno reso pubblica la loro appartenenza aziendale. Il Consiglio suggerisce miglioramenti del questionario su base biennale. In seguito vi è una fase di consultazione pubblica di trenta giorni che precede il rilascio della nuova versione. Attualmente il questionario è alla sua quinta versione ed è disponibile in italiano, inglese, francese, spagnolo e cinese.

La certificazione richiede alle imprese di integrare il proprio impegno nei confronti degli stakeholder all'interno dei documenti statutari. Le modifiche ai documenti statutari includono:

1. La dichiarazione esplicita nell'atto costitutivo o nello statuto di: "prendere in considerazione gli interessi degli stakeholder".
2. La definizione di "stakeholder" come dipendenti, comunità, ambiente, fornitori, clienti ed azionisti.
3. La garanzia che i valori aziendali possano essere mantenuti a seguito di cambi di management, di proprietà o di investitori.

La società benefit

Premessa

Nel nostro ordinamento, recentemente è stato introdotto un nuovo modello di impresa in forma collettiva, la cosiddetta *società benefit*¹⁵.

La legge n. 208 del 28 dicembre 2015¹⁶ introduce nel nostro ordinamento una nuova disciplina volta a favorire la diffusione di società, denominate *società benefit*, che uniscono lo scopo di lucro con l'obiettivo di migliorare il contesto ambientale e sociale nel quale operano¹⁷.

Si tratta di una previsione normativa innovativa che legittima e attribuisce valore a un nuovo modo di fare impresa¹⁸.

La nuova disciplina incide sul modello imprenditoriale tipico delle società¹⁹ attribuendo legittimità a un nuovo modo di fare impresa, che coniuga la necessità di perseguire risultati economici con quella di soddisfare interessi diversi rispetto a quelli dei soci, attraverso un impiego responsabile e sostenibile delle risorse necessarie allo svolgimento del processo produttivo²⁰.

A tal fine la legge non introduce una nuova forma societaria, potendo la *società benefit* assumere la veste giuridica di ciascuna delle società di cui al libro V, titoli V e VI, del

15 Nel nostro ordinamento una prima proposta di regolamentazione normativa è stata avanzata nel disegno di legge A.S. n. 1882, d'iniziativa del Senatore Del Barba ed altri e comunicato alla Presidenza della Camera il 17 aprile 2015, che mirava appunto a introdurre disposizioni per la diffusione di società che perseguono il duplice scopo di lucro e di beneficio comune.

16 Legge di stabilità per il 2016.

17 Art. 1, comma 376 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

18 *Business sociale* è il termine utilizzato per indicare un'impresa di tipo nuovo, che risponda anche a criteri di carattere sociale, anziché al solo principio "classico" della massimizzazione del profitto.

19 Rappresentato dalla finalità di creare valore nell'interesse esclusivo dei soci.

20 "Il riconoscimento giuridico della società benefit può apportare un ulteriore strumento di utilità al sistema-Paese sia per favorire la crescita economica sia per attuare quella strategia inclusiva e sostenibile indicata dall'Unione europea nel contesto della strategia di "Europe 2020", compatibilmente con i principi dell'ordinamento italiano che regolano il funzionamento delle società commerciali, cercando di superare, ove possibile, l'attuale dualismo tra società for profit e società non profit". NOKED, *Benefit Corporations vs. "Regular" Corporations: A Harmful Dichotomy*, in *Harvard Law School Forum on Corporate Governance*, 2012. "Un tale regime, fra l'altro, si iscrive nell'ambito dell'esercizio dell'attività d'impresa da parte degli enti non profit e nella tendenza verso una direzione imprenditoriale anche del Terzo settore". BERTARINI, *La società benefit: spunti di riflessione sulle nuove prospettive del settore non profit*, in *Diritto e giustizia*, 2016.

Come è stato di recente autorevolmente osservato, "lo scopo di lucro come elemento caratterizzante dell'impresa si è via via neutralizzato: si pensi all'impresa a partecipazione statale; alla disciplina, poi modificata, introdotta negli anni '80 delle società calcistiche in forma di società per azioni senza scopo di lucro; alle società di diritto speciale; all'impresa sociale (D. Lgs. 24 maggio 2006, n. 155). Di qui l'orientamento, ormai dominante in dottrina, che considera sufficiente l'economicità della gestione come elemento qualificante dell'impresa". MONTALENTI, *Dall'impresa all'attività economica: verso una nuova sistematica?*, in *Analisi Giuridica dell'Economia*, 2014, p. 47.

codice civile²¹, nel rispetto della relativa disciplina²², ma delinea un quadro normativo in cui la duplice finalità del profitto e del beneficio comune²³ si declina nell'oggetto sociale e nella *governance*²⁴ dell'impresa²⁵²⁶.

Le nuove disposizioni prevedono, infatti, che:

- I. Le finalità di beneficio comune perseguite siano indicate nella clausola statutaria dell'oggetto sociale²⁷;
- II. La società sia gestita in modo da bilanciare l'interesse dei soci con l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto²⁸;
- III. Sia individuato, nell'ambito dell'organizzazione societaria, il soggetto cui attribuire i compiti e le funzioni finalizzate al perseguimento del beneficio comune²⁹;
- IV. Sia reso conto annualmente degli obiettivi perseguiti e realizzati attraverso una relazione da allegare al bilancio societario³⁰;

21 Società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperativa.

22 Art. 1, comma 377.

23 Definito con la lett. a), comma 378 dell'art. 1: il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica delle società benefit, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie di cui al comma 376.

24 Il metodo e la struttura organizzativa con la quale si distribuisce il comando tra i dirigenti di un'impresa.

25 ASSONIME, Circolare n. 19 del 20 giugno 2016, La disciplina delle società benefit, p. 4.

26 Secondo quanto indicato nella Relazione illustrativa al citato disegno di legge, "superando l'approccio - classico- del fare impresa, le società con finalità di beneficio comune introducono un salto di qualità nel modo di intendere l'impresa, tale da poter parlare di vero e proprio cambio di paradigma economico ed imprenditoriale. Dal punto di vista storico, infatti, la disciplina delle società e il processo decisionale delle stesse sono strutturati sul modello del perseguimento, nel lungo termine, della creazione di valore per i soci. Nella gestione ordinaria di una società tradizionale, le decisioni prese dagli amministratori sono generalmente impostate per massimizzare l'utile per i soci e dalle loro decisioni operative discendono precise responsabilità. Un impegno della società, e quindi degli amministratori, a perseguire uno scopo aggiuntivo rispetto a quello del profitto non è stato finora contemplato e disciplinato nel nostro ordinamento e, pertanto, lo scopo di beneficio comune potrebbe risultare allo stato attuale incompatibile e incorrere in difficoltà nel caso di registrazione presso le camere di commercio. L'intento della proposta è, pertanto, proprio quello di consentire la diffusione nel nostro ordinamento di società che nell'esercizio della loro attività economica abbiano anche l'obiettivo di migliorare l'ambiente naturale e sociale nel quale operano, riducendo o annullando le esternalità negative o meglio utilizzando pratiche, processi di produzione e beni in grado di produrre esternalità positive, e che si prefiggano di destinare una parte delle proprie risorse gestionali ed economiche al perseguimento della crescita del benessere di persone e comunità, alla conservazione e al recupero di beni del patrimonio artistico e archeologico presenti nel luogo ove operano o sul territorio nazionale, alla diffusione e al sostegno delle attività culturali e sociali, nonché di enti ed associazioni con finalità rivolte alla collettività e al benessere sociale.

Gli amministratori di una società che persegue anche lo scopo del beneficio comune gestiscono l'impresa con lo stesso impegno e la stessa autorità di un'impresa tradizionale ma, mentre in un'impresa tradizionale i soci valutano esclusivamente le performance economico-finanziarie, qui valutano anche le performance qualitative e il raggiungimento degli obiettivi di beneficio comune dichiarati". A.S. 1882, p. 2.

27 Art. 1, comma 377.

28 Art. 1, comma 377.

29 Art. 1, comma 380.

30 Art. 1, comma 382.

V. Con lo scopo di attribuire effettività alla disciplina, a chiusura del sistema, il mancato perseguimento in concreto delle finalità di beneficio comune dichiarate comporta l'applicazione delle disposizioni in materia di pubblicità ingannevole e quelle del codice del consumo in tema di pratiche commerciali scorrette³¹.

Non trattandosi di una nuova forma societaria e non essendo prevista alcuna deroga al regime ordinario, questa disciplina si affianca e integra quella prevista dal codice civile³² per il tipo societario prescelto, con alcuni obblighi aggiuntivi³³.

Manca, invece, nelle norme qualunque forma di incentivo fiscale o di altra natura per la costituzione di tali società.

L'indicazione nell'oggetto sociale delle finalità perseguite³⁴ rende pienamente lecito ciò che prima si configurava di dubbia ammissibilità, cioè la possibilità di indicare nello statuto scopi ulteriori a quello tipico della causa societaria, cristallizzando e vincolando nel tempo lo scopo dell'impresa, rendendola più stabile e insensibile a eventuali mutamenti degli assetti proprietari o del *management*.

L'obbligo di gestire la società bilanciando³⁵ l'interesse dei soci con quello degli altri *stakeholders*³⁶ rappresenta il cuore della disciplina della *società benefit*. Questa previsione amplia la discrezionalità degli amministratori e ne circoscrive la responsabilità, rendendoli immuni da azioni da parte dei soci per aver considerato nelle proprie scelte strategiche anche profili sociali e ambientali, oltre a quello della massimizzazione del profitto³⁷.

La nuova disciplina nel complesso appare ben articolata anche se per alcuni versi solleva dubbi interpretativi e una piena valutazione di efficacia richiederà del tempo.

Nell'attesa di vedere quali saranno gli impieghi di tali società e la loro diffusione deve essere apprezzata la sollecitudine con cui il Legislatore ha dotato il nostro ordinamento di un nuovo strumento giuridico per le imprese e le rende al contempo veicolo di innovazione e progresso sostenibile³⁸.

31 Art. 1, comma 384.

32 Oppure dalle leggi speciali.

33 Tali obblighi saranno oggetto dei successivi paragrafi relativi a definizione, oggetto sociale, responsabilità degli amministratori, relazione annuale sul perseguimento del beneficio comune e controlli della società benefit.

34 Art. 1, comma 377

35 Il concetto del bilanciamento può essere interpretato ricorrendo a principi già noti nell'ordinamento. L'esigenza di contemperare diversi interessi non rappresenta, infatti, una novità assoluta essendo già prevista nell'ambito della disciplina dei gruppi societari, dove la gestione deve essere orientata a un prudente equilibrio tra l'interesse della società che esercita direzione e coordinamento e quello delle società ad essa sottoposte; nonché nell'ambito delle società che gestiscono servizi pubblici e soggette a specifici obblighi di servizio, dove l'interesse alla remunerazione del capitale deve essere conciliato con la tutela di finalità pubblicistiche.

36 Sono definiti con la lett. b), comma 378 dell'art. 1 gli "altri portatori di interesse": il soggetto o i gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall'attività delle società di cui al comma 376, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile.

37 ASSONIME, Circolare n. 19 del 20 giugno 2016, op.cit., p. 5.

38 Ibidem, p. 6.

La società benefit ex articolo 1, commi 376-384 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

LA DEFINIZIONE

La legge n. 208 del 28 dicembre 2015³⁹ si pone l'obiettivo di promuovere la costituzione e favorire la diffusione di *società benefit*⁴⁰, ossia quelle società che:

- » nell'esercizio di un'attività economica, oltre allo scopo di lucro, perseguono una o più finalità di beneficio comune;
- » operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse⁴¹. Questi ultimi sono definiti come quei soggetti o gruppi di soggetti che sono direttamente o indirettamente coinvolti dall'attività della società, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile.

Al fine dell'applicazione della disciplina in esame tali requisiti devono ricorrere congiuntamente: il primo qualifica l'essenza stessa della *società benefit*, rappresentata dall'interesse al bilanciamento di una duplice finalità; il secondo indica le modalità con cui deve essere svolta l'attività d'impresa e i soggetti nei confronti dei quali la stessa è destinata a produrre i relativi effetti positivi.

La società benefit è, dunque, un'impresa che⁴² può al contempo distribuire utili e realizzare scopi di beneficio comune. Si rammenta che lo scopo di beneficio comune è definito dalla legge come il perseguimento di uno o più effetti positivi, oppure la riduzione degli effetti negativi dell'attività economica esercitata.

Ne consegue che, ai fini del riconoscimento dello *status* di *società benefit* e dell'applicazione della relativa disciplina, non è necessario che l'impresa crei valore nei confronti delle categorie di soggetti individuate, essendo sufficiente che la società impieghi processi produttivi e strategie imprenditoriali idonee a minimizzare le esternalità negative che l'impresa produce nei confronti degli stessi.

³⁹ Si segnala che precedentemente all'entrata in vigore della Legge di stabilità, una prima proposta di regolamentazione della Società benefit era stata avanzata con il disegno di legge A.S. n. 1882 presentato al Senato il 17 aprile e con il disegno di legge A.C. n. 3321 presentato alla Camera dei deputati il 23 settembre 2015.

⁴⁰ Art. 1, comma 376 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

⁴¹ Art. 1, comma 376.

⁴² A prescindere dalle dimensioni e dal tipo di attività esercitata.

Le finalità di beneficio comune devono essere indicate nell'oggetto sociale e devono essere perseguite mediante una gestione volta al bilanciamento con l'interesse dei soci e con l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto. La *società benefit* può assumere la veste giuridica di una società di persone, di capitali o cooperativa e rimane soggetta alla relativa disciplina prevista dal codice civile⁴³.

Quando la società indica nello statuto le finalità perseguite ed è in possesso dei requisiti previsti dalla legge⁴⁴ essa può introdurre nella propria denominazione le parole “*società benefit*” o l'abbreviazione “SB”, e può utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso i terzi⁴⁵. Il riconoscimento di tale *status* consente alla società di collocarsi sul mercato e di far conoscere ai terzi che essa persegue accanto alla finalità di lucro ulteriori finalità di utilità sociale, con un'informazione chiara e legalmente riconosciuta.

Scopo delle nuove norme, dunque, non è quello di creare un nuovo tipo di società, bensì quello di integrare la disciplina societaria già esistente con regole che consentano: all'impresa di vincolare nel tempo i valori originari che ne ispirano l'attività; agli amministratori di destinare risorse e attività al perseguimento delle ulteriori finalità indicate nello statuto; al mercato, di godere di un'informazione veritiera e trasparente dell'impegno assunto dalla società per coniugare gli obiettivi di profitto e crescita dell'impresa con il rispetto del contesto socio-ambientale nel quale la stessa opera⁴⁶.

L'OGGETTO SOCIALE

La legge stabilisce che la *società benefit* deve indicare nell'ambito del proprio oggetto sociale le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire⁴⁷. Tale disposizione è volta a consentire espressamente alla società di attribuire stabilità e certezza a un progetto imprenditoriale in cui la massimizzazione del profitto non costituisce l'unico obiettivo dell'attività dell'impresa.

Prima dell'entrata in vigore della disciplina in esame si era posta la questione se una società potesse perseguire accanto allo scopo di lucro finalità ideali e se fosse possibile indicare queste ultime nell'oggetto sociale. Sebbene parte della dottrina fosse orientata ad ammettere tale possibilità, nella prassi le società che intendevano perseguire un duplice scopo incontravano difficoltà ad iscriverne nel registro delle imprese uno statuto preordinato in tal senso. Peraltro, il dibattito dottrinale era orientato a ritenere che l'eventuale emersione di interessi altri rispetto a quello di massimizzazione del profitto non si dovesse tradurre in un'inclusione degli stessi nell'interesse sociale⁴⁸.

43 Art. 1, comma 377.

44 Tali requisiti saranno oggetto d'analisi nei prossimi paragrafi.

45 Art. 1, comma 379.

46 ASSONIME, Circolare n. 19 del 20 giugno 2016, op.cit., p. 11.

47 Art. 1, comma 379 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

48 Così MONTALENTI, *Interesse sociale e amministratori*, in *L'interesse sociale tra valorizzazione del capitale e protezione degli stakeholders*, Quaderni di giurisprudenza commerciale, 2010, p. 91.

L'indicazione statutaria dell'elemento ideale avrebbe avuto il solo scopo di indicare il semplice apprezzamento dei soci per attività benefiche o altruistiche al fine di un miglioramento dell'immagine della società, nonché quello di fornire agli amministratori una precisa indicazione del settore in cui concentrare attività *pro bono*. Non avrebbe, invece, rappresentato un'ulteriore finalità della società idonea ad orientare la gestione dell'impresa⁴⁹.

Con la nuova disciplina si profila un cambiamento nella configurazione dell'interesse sociale per quelle società che intendono assumere come obiettivo il beneficio comune. Le *società benefit* possono, infatti, espressamente perseguire due obiettivi: profitto e beneficio comune, con il conseguente sorgere di nuovi compiti e responsabilità in capo agli amministratori.

Le finalità ideali entrano nel processo produttivo vincolando gli amministratori a precise scelte di politica imprenditoriale basate sul bilanciamento tra diversi interessi. L'indicazione delle finalità di beneficio comune nell'oggetto sociale consente di cristallizzare gli obiettivi perseguiti nell'esercizio dell'attività economica rendendo immanente all'impresa l'impegno della realizzazione del beneficio comune, a prescindere dalle vicende che interessano i soci e il *management*.

Ciò offre nuove alternative alle società che intendano perseguire finalità ulteriori rispetto allo scopo di lucro, le quali potranno aprirsi al mercato per la ricerca di nuovi capitali, crescere, o cedere l'attività senza che a ciò consegua la perdita dei valori originari dell'impresa.

L'obbligo di indicare nell'oggetto sociale le finalità di beneficio comune si applica non solo alle *società benefit* di nuova costituzione, ma anche alle "società diverse dalle *società benefit*, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune⁵⁰". In tal caso queste società sono tenute a modificare l'atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto proprie di ciascun tipo di società. Tali modifiche devono, inoltre, essere depositate, iscritte e pubblicate nel registro delle imprese secondo quanto previsto dalle regole del tipo societario prescelto⁵¹.

La legge stabilisce che la *società benefit* "può"⁵² e non "deve" indicare nella denominazione sociale la locuzione "Società benefit" o l'abbreviazione "SB", proprio per sottolineare la volontarietà della singola società di assoggettarsi alla disciplina delle *società benefit*⁵³.

49 STELLA RICHTER, *Forma e contenuto dell'atto costitutivo delle società per azioni*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da Colombo e Portale, Torino, 2004, pp. 242 ss.

50 Art. 1, comma 379.

51 Art. 1, comma 379.

52 "La società benefit può introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole: "Società benefit" o l'abbreviazione: "SB" e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi." Art. 1, comma 379.

53 ASSONIME, Circolare n. 19 del 20 giugno 2016, op.cit., p. 14.

Un'interessante questione interpretativa che si pone in relazione all'oggetto sociale della *società benefit* riguarda il fatto che la legge non specifichi espressamente quali siano le finalità di beneficio comune che possono essere indicate nell'oggetto sociale, rimettendo alla società la libertà di scegliere le finalità in concreto da perseguire⁵⁴.

Ci si può chiedere, dunque, se tali finalità e i relativi soggetti nei confronti dei quali esse siano rivolte debbano essere necessariamente connesse al processo produttivo dell'impresa oppure se sia ammesso anche il perseguimento di generiche finalità di beneficio comune che nulla abbiano a che vedere con l'esigenza di potenziare le esternalità positive o ridurre le esternalità negative di quella determinata attività.

Al riguardo si deve segnalare che per far diventare l'impatto sociale parte integrante della strategia d'impresa, al fine di veicolare benessere sia per i soci, sia per la collettività, l'attività volta alla realizzazione del beneficio comune dovrebbe essere strettamente legata alla catena produttiva⁵⁵. L'essenza della *società benefit* non è, infatti, quella di un'istituzione filantropica interessata a risolvere le problematiche della società e ad esercitare azioni di generico interesse per la stessa, ma è quella di un'impresa che identifica gli effetti positivi e negativi generati dalla propria attività sul contesto socio ambientale di riferimento e interviene sugli stessi per cogliere le opportunità che possano allo stesso tempo generare benefici sociali ed economici.

Ciò non esclude, tuttavia, che la *società benefit* possa destinare parte delle proprie risorse gestionali ed economiche anche a generiche finalità di beneficio comune, quali il perseguimento della crescita del benessere di persone e comunità, alla conservazione e al recupero di beni del patrimonio artistico e culturale presenti nel luogo ove operano o sul territorio nazionale, alla diffusione e al sostegno delle attività culturali e sociali, nonché di enti e associazioni con finalità rivolte alla collettività e al benessere sociale⁵⁶⁵⁷.

54 D'altro canto la legislazione del Maryland (USA) individua espressamente, a titolo esemplificativo, le specifiche finalità di beneficio comune che possono essere perseguite. Queste riguardano sette aree e consistono nel: 1) soddisfare gli individui e le comunità con prodotti e servizi utili; 2) promuovere opportunità economiche per individui e comunità che vadano oltre la creazione di lavoro nel normale corso dell'attività; 3) preservare l'ambiente; 4) migliorare la salute umana; 5) promuovere il progresso, le scienze o il progresso delle conoscenze; 6) incrementare i flussi di capitale verso enti che perseguono beneficio comune; 7) la realizzazione di qualsiasi altro particolare beneficio per la società o per l'ambiente. Si veda Md. Code Ann., Corps and Ass'ns, paragrafi 5-6, capitolo 1.

55 PORTER, KRAMER, *Strategia e società. Il punto d'incontro tra il vantaggio competitivo e la Corporate Social Responsibility*, in *Harvard Business Review Italia*, 2007, p. 7.

56 Così la Relazione illustrativa al disegno di legge A.C. n. 3321 presentato alla Camera dei deputati il 23 settembre 2015.

57 ASSONIME, Circolare n. 19 del 20 giugno 2016, op.cit., p. 19.

LA RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI

La legge stabilisce che la *società benefit* deve essere amministrata in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate quali destinatari dello stesso, conformemente a quanto previsto nello statuto⁵⁸.

Tale disposizione individua il parametro cui deve conformarsi la gestione di una società la cui caratteristica essenziale è quella di aver assunto a livello programmatico, nello statuto, l'obbligo di perseguire anche finalità diverse rispetto a quella della massimizzazione del profitto.

Pur configurando un preciso dovere degli amministratori la norma, in realtà, ne amplia la discrezionalità riconoscendo agli stessi la possibilità di adottare scelte strategiche e operative che non siano esclusivamente volte a incrementare la redditività della partecipazione sociale e che possano nel breve termine anche produrre un impatto negativo sulla stessa, purché ciò avvenga nel rispetto del principio del bilanciamento tra i diversi interessi indicati nello statuto⁵⁹.

La questione centrale che si pone è, dunque, come debba realizzarsi tale bilanciamento. Al riguardo si deve osservare che il principio di una gestione orientata al prudente equilibrio di più interessi non è estranea al nostro ordinamento.

Un'esigenza di bilanciamento tra diversi interessi si rinviene, in primo luogo, nella disciplina della direzione e coordinamento di società contenuta negli articoli 2497⁶⁰ e seguenti del codice civile, la cui finalità principale è quella di garantire nell'esercizio dell'attività imprenditoriale una corretta sintesi tra l'interesse del gruppo unitariamente considerato e quello delle singole società che lo compongono⁶¹.

58 Art. 1, comma 380 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

59 Con riguardo ai doveri e responsabilità degli amministratori della società benefit, viene precisato che essa deve essere amministrata in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate, conformemente a quanto previsto dallo statuto. La società benefit, fermo quanto disposto dalla disciplina di ciascun tipo prevista dal codice civile, individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle citate finalità. L'inosservanza di tali obblighi può costituire inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto. In caso di inadempimento degli obblighi, si applica quanto disposto dal codice civile in relazione a ciascun tipo di società in tema di responsabilità degli amministratori. SICLARI, *La società benefit nell'ordinamento italiano*, 2016.

60 "Le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società. Non vi è responsabilità quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette.

Risponde in solido chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio.

Il socio ed il creditore sociale possono agire contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento, solo se non sono stati soddisfatti dalla società soggetta alla attività di direzione e coordinamento.

61 ASSONIME, Circolare n. 19 del 20 giugno 2016, op.cit., p. 21.

A tal fine le disposizioni previste dagli articoli 2497 e seguenti del codice civile impongono agli amministratori della società che esercita direzione e coordinamento l'obbligo di agire nel rispetto del principio della corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società eterodirette⁶² e agli amministratori di queste ultime, da un lato, l'obbligo di valutare in un'ottica di vantaggi compensativi la legittimità delle direttive impartite dagli amministratori della società capogruppo e dall'altro, quello di motivare le decisioni assunte sulla base delle stesse.

Tali criteri possono essere utilizzati come parametro di riferimento, sia per guidare l'operato degli amministratori della *società benefit*, sia per valutarne la correttezza. Questi in particolare saranno tenuti innanzitutto a gestire l'impresa nel rispetto degli obblighi e dei doveri rapportati al tipo societario prescelto.

Al contempo essi dovranno impiegare il massimo grado di diligenza e perizia richiesta dalla natura dell'incarico anche nella cura di interessi diversi da quelli riferibili alla società e ai suoi soci, valutando l'impatto che le decisioni gestionali generano sulle finalità ulteriori indicate nello statuto. Ciò non implica che a tali finalità debba essere necessariamente attribuita preferenza, ma comporta un obbligo degli amministratori di agire in modo da garantire una compensazione tra i rispettivi vantaggi e sacrifici che determinate scelte operative possono comportare sui diversi interessi coinvolti.

Trattandosi infine di società che per espressa disposizione normativa devono operare con un livello di trasparenza rafforzato appare ragionevole ritenere che gli amministratori diano conto nell'adozione delle loro decisioni di come abbiano attuato il bilanciamento degli interessi e delle ragioni che in determinate circostanze abbiano indotto ad attribuire priorità all'uno rispetto che all'altro.

Altro esempio in cui l'esigenza di soddisfare l'interesse dei soci convive con quella di realizzare finalità ulteriori si può ritrovare nell'ambito delle società per la gestione di servizi pubblici essenziali, soggette a specifici obblighi di servizio. In tal caso infatti, queste società⁶³ nell'esercizio della propria attività sono chiamate a contemperare l'obiettivo della remunerazione del capitale con quello della tutela di finalità pubblicistiche⁶⁴.

62 È pacifico in dottrina che il principio di corretta gestione societaria e imprenditoriale, sebbene previsto nell'ambito della disciplina della direzione e coordinamento di società costituisca una clausola generale del nostro ordinamento che deve essere osservata nella gestione di qualunque impresa e di qualunque società. Così TOMBARI, *Crisi di impresa e doveri di "corretta gestione societaria e imprenditoriale" della società capogruppo. Prime considerazioni*, in *Rivista di diritto commerciale*, 2011, p. 635.

63 Pur configurandosi come enti di diritto privato con finalità lucrative, e pur essendo soggette interamente alla disciplina di diritto comune.

64 ASSONIME, *Circolare n. 19 del 20 giugno 2016, op.cit., p. 23.*

LA RELAZIONE ANNUALE SUL PERSEGUIMENTO DEL BENEFICIO COMUNE

In capo agli amministratori delle *società benefit* è posto l'obbligo di redigere una specifica relazione sul beneficio comune perseguito⁶⁵. Tale disposizione ha lo scopo di rafforzare la trasparenza con cui l'impresa opera per la realizzazione degli obiettivi indicati nello statuto.

La relazione deve essere redatta annualmente ed essere allegata al bilancio della società. Essa, in particolare, deve contenere:

- a. la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;
- b. una valutazione dell'impatto sociale generato⁶⁶ attraverso l'uso di *standard* esterni di valutazione⁶⁷ che rispondano a precisi requisiti e che abbiano per oggetto le specifiche aree di valutazione indicate dalla stessa legge;
- c. una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo⁶⁸.

Si tratta, dunque di una relazione con la quale gli amministratori riferiscono ai soci sulle specifiche attività poste in essere per il perseguimento del beneficio comune, sulle modalità con cui hanno operato il bilanciamento tra gli interessi dei soci e quelli degli altri *stakeholders*, sulle ragioni per cui abbiano attribuito preferenza all'uno piuttosto che all'altro in determinate circostanze; sui livelli di *performance* ambientale e sociale realizzati, nonché sulle linee programmatiche di sviluppo futuro⁶⁹.

65 Art. 1, comma 382 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

66 Nel perseguire le finalità di beneficio comune, come pare ricavarsi dal n. 1) dell'Allegato 4.

67 Lo standard di valutazione esterno deve essere (si veda Allegato 4): "1. Esauriente e articolato nel valutare l'impatto della società e delle sue azioni nel perseguire le finalità di beneficio comune; 2. Sviluppato da un ente che non è controllato dalla società benefit o collegato con la stessa; 3. Credibile perché sviluppato da un ente che: a) ha accesso alle competenze necessarie per valutare l'impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso; b) utilizza un approccio scientifico e multidisciplinare per sviluppare lo standard, prevedendo eventualmente anche un periodo di consultazione periodica; 4. Trasparente perché le informazioni che lo riguardano sono rese pubbliche". Negli Stati Uniti il principale third-party standard-setter è B Lab. In Italia non risulta esserci ancora un ente con queste caratteristiche e funzioni. Si veda RIOLFO, *La società "benefit" in Italia: prime riflessioni su una recente innovazione legislativa. Seconda parte*, in *Studium iuris*, 2016, p. 821.

68 Art. 1, comma 382.

69 È da segnalare, peraltro, che obblighi informativi per alcuni versi analoghi a quelli che devono essere soddisfatti con la relazione della società benefit sul perseguimento del beneficio comune, sono stati introdotti nel nostro ordinamento per effetto del recepimento della direttiva 2014/95/UE sulle dichiarazioni di carattere non finanziario. Questa direttiva, infatti, obbliga le imprese di grandi dimensioni (in possesso dei requisiti contenuti nell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva n. 2013/34) a dichiarare nella relazione di gestione allegata al bilancio d'esercizio e consolidato alcune informazioni in tema di ambiente, sfera sociale, personale, rispetto dei diritti umani, lotta contro la corruzione attiva e passiva.

La relazione sull'attuazione del beneficio comune deve essere, infine, pubblicata sul sito *internet* della società, qualora esistente⁷⁰.

Al fine di tutelare la riservatezza dei beneficiari la legge prevede espressamente la possibilità di omettere nella relazione alcuni dati finanziari⁷¹. Tale pubblicazione rappresenta⁷² il mezzo con il quale la società diffonde al mercato l'informazione sulle specifiche peculiarità dell'attività svolta, offrendo ai soggetti interessati a investimenti sostenibili elementi utili per valutare le *performance* dell'impresa e sui quali basare le proprie strategie di investimento.

La relazione può infine costituire un valido ausilio per l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per l'esercizio dei suoi poteri sanzionatori nei confronti delle società che abbiano utilizzato la denominazione "SB" senza concretamente perseguire il beneficio comune⁷³.

I CONTROLLI

Uno dei punti centrali dai quali dipende l'effettività dell'intera disciplina delle *società benefit* è rappresentato dall'obbligo di sottoporre l'attività svolta a una valutazione quantitativa e qualitativa delle *performance* sociali e ambientali della società, ricorrendo ad uno *standard* di valutazione esterno in possesso di specifici requisiti. Tale *standard* in particolare deve essere⁷⁴:

- » esauriente e articolato nel valutare l'impatto della società e delle sue azioni nel perseguire la finalità di beneficio comune nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse;
- » sviluppato da un ente che non sia controllato dalla *società benefit* o collegato con la stessa;
- » credibile, perché sviluppato da un ente che ha accesso alle competenze necessarie per valutare l'impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso e che utilizzi un approccio scientifico e multidisciplinare per sviluppare lo *standard*;
- » trasparente, perché le informazioni che lo riguardano sono rese pubbliche. Tra queste in particolare dovranno essere noti: a) i criteri utilizzati per la misurazione dell'impatto

70 "Ora, data l'importanza che la suddetta relazione pare rivestire nell'ottica del Legislatore mal si comprende la mancata indicazione di un mezzo pubblicitario alternativo al sito *internet*. (...) Inoltre, considerato che la SB potrebbe essere anche una società di persone, il fatto che la relazione annuale sia allegata al bilancio non garantisce la conoscibilità di essa (e del bilancio) ai terzi laddove non ci siano obblighi di deposito e pubblicazione, ma solo di conservazione (come, appunto, nelle società personali)" come nota RIOLFO, *La società "benefit" in Italia: prime riflessioni su una recente innovazione legislativa. Seconda parte, op.cit., p. 819.*

71 Art. 1, comma 383.

72 Accanto all'uso nella denominazione sociale dell'espressione "Società benefit".

73 ASSONIME, Circolare n. 19 del 20 giugno 2016, *op.cit.*, p. 25.

74 Si veda Allegato 4 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

sociale e ambientale delle attività della società; b) le ponderazioni utilizzate per i diversi criteri previsti per la misurazione; c) l'identità degli amministratori e l'organo di governo dell'ente che ha sviluppato e gestisce lo *standard* di valutazione; d) il processo attraverso il quale vengono effettuate modifiche e aggiornamenti allo *standard*.

La legge definisce anche le aree su cui la valutazione deve concentrarsi⁷⁵. Queste in particolare riguardano:

- » Il governo dell'impresa, al fine di valutare il grado di trasparenza e responsabilità della società nel perseguimento delle finalità di beneficio comune, con particolare attenzione allo scopo della società, al livello di coinvolgimento dei portatori di interesse, e al grado di trasparenza delle politiche e delle pratiche adottate dalla società;
- » I lavoratori, per valutare le relazioni con i dipendenti e i collaboratori in termini di retribuzioni e *benefit*, formazione e opportunità di crescita personale, qualità dell'ambiente di lavoro, comunicazione interna, flessibilità e sicurezza sul lavoro;
- » Gli altri portatori d'interesse, al fine di valutare le relazioni della società con i propri fornitori, con il territorio e le comunità locali in cui opera, le azioni di volontariato, le donazioni, le attività culturali e sociali, e ogni azione di supporto allo sviluppo locale e della propria catena di fornitura e, infine,
- » L'ambiente, per valutare gli impatti della società, con una prospettiva di ciclo di vita dei prodotti e dei servizi, in termini di utilizzo di risorse, energia, materie prime, processi produttivi, processi logistici e di distribuzione, uso e consumo e fine vita.

Tra gli *standard* riconosciuti a livello internazionale, possiede tali requisiti il *Benefit Impact Assessment (BIA)* elaborato dall'organizzazione *B-Lab*. Il superamento di un determinato punteggio nel *BIA* consente alla *società benefit* anche di ottenere la certificazione di *B-Corp*, attestando in questo modo il massimo grado della qualità dell'impegno assunto. Ferma restando la validità rafforzata di tale *standard*, le società rimangono comunque libere di scegliere tra altri *standard* disponibili, che rispondano ai requisiti indicati dalla legge⁷⁶.

⁷⁵ Si veda Allegato 5 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

⁷⁶ ASSONIME, Circolare n. 19 del 20 giugno 2016, *op.cit.*, p. 29.

A chiusura del sistema la legge prevede che la *società benefit* che non persegua le finalità di beneficio comune sia soggetta alle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, in materia di pubblicità ingannevole⁷⁷ e alle disposizioni del codice del consumo⁷⁸ di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, con particolare riguardo alle disposizioni in materia di pratiche commerciali scorrette⁷⁹.

Tale disposizione è volta a garantire la correttezza e la veridicità di una comunicazione al mercato circa il fatto che si tratti di una società che realmente persegua finalità ulteriori rispetto a quelle dei soci, impedendo alle società che non realizzino concretamente tali obiettivi di beneficiare di un vantaggio competitivo nei confronti di altre imprese, nonché di indurre volontariamente in errore i consumatori. In tal caso spetta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato il relativo compito di irrogare le sanzioni amministrative qualora ricorrano le fattispecie di comportamento illecito previste dai testi legislativi sopra indicati⁸⁰.

La legge, invece, non dispone nulla in ordine all'organo di controllo⁸¹ della *società benefit*. Ne consegue che ove questo sussista troveranno applicazione le regole ordinarie previste dal codice civile.

Dalle peculiarità della disciplina, tuttavia, discendono conseguenze dirette in ordine ai compiti e alle funzioni di tale organo. Anche nelle *società benefit*, infatti, l'organo di controllo sarà tenuto a vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto

77 "In questo caso, I soggetti a beneficio dei quali interviene l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato sono altri imprenditori: se la qualifica di società benefit consente di acquisire maggiori fette di mercato I concorrenti potranno denunciare l'inganno sottostante all'abuso della qualifica di SB. Oltre al procedimento amministrativo che si instaura con l'intervento dell'Autorità Garante sarà sempre possibile il ricorso al giudice con l'azione di concorrenza sleale (art. 2589 ss. c.c.): tale azione è espressamente richiamata dall'art. 8, comma 15, D. Lgs. n. 145 del 2007, quindi va ritenuto ammissibile il ricorso ad essa anche in ambito di società benefit. Sarà proposta contro la società per la violazione dei principi di correttezza professionale (art. 2598, n. 3, c.c.)" come ricorda RIOLFO, *La società "benefit" in Italia: prime riflessioni su una recente innovazione legislativa. Seconda parte, op.cit., p. 822.*

78 "Con il richiamo al Codice del consumo il Legislatore autorizza anche i consumatori ad agire nei confronti dell'ente societario che, definendosi benefit, perpetra nei loro confronti un inganno. Di fatto in questo modo sono legittimati attivi ad agire verso la SB, non solo i singoli ma anche le associazioni di consumatori o associazioni di tutela di determinati beni (si pensi alle associazioni ambientaliste); inoltre si rende esperibile anche l'unica ipotesi "class action" (tra i tanti contributi in tema si veda RESCIGNO, *L'introduzione della class action nell'ordinamento italiano. Profili generali, in Giurisprudenza commerciale, 2005, I, pp. 407 ss.*) presente nel nostro ordinamento (disciplinata appunto dall'art. 140-bis del Codice del consumo). Forse queste ultime potrebbero avere un discreto rilievo applicativo nel caso delle SB (su queste tematiche ad esempio SARTORI, *Informazione economica e responsabilità civile, Padova, 2011*). Così RIOLFO, *La società "benefit" in Italia: prime riflessioni su una recente innovazione legislativa. Seconda parte, op.cit., p. 823.*

79 Art. 1, comma 384.

80 Art. 1, comma 384.

81 "La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477, nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi.

L'atto costitutivo può attribuire il diritto di voto nell'elezione dell'organo di controllo proporzionalmente alle quote o alle azioni possedute ovvero in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico.

I possessori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione possono eleggere, se lo statuto lo prevede, nel complesso sino ad un terzo dei componenti dell'organo di controllo." Art. 2543 c.c.

organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Nell'esercizio di tale compito esso dovrà però valutare la correttezza dell'operato degli amministratori anche in relazione all'attività posta in essere per bilanciare l'interesse dei soci con il perseguimento delle finalità di beneficio comune.

Allo stesso tempo dovrà verificare che la nomina del responsabile della funzione di beneficio comune sia coerente con il principio dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo della società.

Ove ne ricorrano i presupposti, infine, l'organo di controllo potrà esercitare il controllo contabile. Per adempiere a tali obblighi i sindaci della *società benefit* potranno in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere informazioni agli amministratori sull'andamento delle operazioni sociali anche relative al perseguimento del beneficio comune.

L'inosservanza degli stessi obblighi darà, infine, luogo a responsabilità dell'organo di controllo secondo gli ordinari criteri di imputazione previsti dall'articolo 2407 c.c.⁸²⁸³.

Case study: la startup benefit

A cura del Dott. Francesco Marconi

Da Adriano Olivetti in poi, i veri innovatori sono gli imprenditori che promuovono un'idea di impresa come fattore di trasformazione non solo della sfera economica, ma anche di quella sociale e civile. Trovare il giusto compromesso tra benefici economici e valori sociali è diventato il vero paradigma per le nuove generazioni di imprenditori che vogliono innovare riaffermando un modello di impresa che si basi su valori sociali, non limitandosi alle sole *performance* economiche.

I vantaggi ambientali, sociali, economici e relazionali che ne conseguono si riflettono sulla reputazione dell'azienda, sulla sua capacità di attrarre intelligenze ed entusiasmi, sulla redditività e sulla solidità economica. Il trend di investimento in imprese ad impatto sociale, da parte di investitori professionali, è in significativa crescita, come sottolineato anche da un recente studio sulla Finanza ad impatto sociale effettuato da Tiresia⁸⁴, il centro di ricerca sull'Innovazione e l'Impatto Sociale della School of Management del Politecnico di Milano. Lo studio misura in circa 210 Milioni i capitali «impact» destinabili a imprese ad impatto sociale, a fronte di solo 627 imprese sociali pronte a raccogliere i suddetti investimenti.

82 "I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.

All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393 bis, 2394, 2394 bis e 2395." Art. 2407 c.c.

83 ASSONIME, Circolare n. 19 del 20 giugno 2016, *op.cit.*, p. 30.

84 TIREZIA, *Social Impact Outlook 2018*.

Le start-up, dal canto loro, assumono sempre più spesso un ruolo di acceleratori della crescita, anche di quella sostenibile. Oltre all'impegno di generare profitto per i soci, un "founder" può annoverare fra gli obiettivi societari, giuridicamente riconosciuti, anche la vocazione ad avere un impatto positivo sulla società.

C'è infatti, un desiderio diffuso tra le start-up di non tradire la spinta originale alla base della decisione di fare impresa: sentirsi parte sana di un sistema complesso, riaffermando uno stile di impresa che ponga al centro uno sviluppo inclusivo, partecipato e sostenibile.

La società start-up è uno strumento estremamente flessibile, che può ben conciliarsi con l'adozione di una forma giuridica benefit, e qualora rispetti i requisiti per essere considerata "start-up innovativa", può godere anche di interessanti agevolazioni e vantaggi fiscali.

E' bene ricordare come, introducendo nel nostro ordinamento le *società benefit*, il Legislatore non abbia previsto specifiche agevolazioni a favore del nuovo strumento giuridico, né l'istituzione di una sezione speciale presso il Registro delle Imprese. L'assunzione di una veste giuridica "benefit" non consente, ad oggi, di ottenere alcun tipo di beneficio fiscale, contributivo, finanziario né alcuna facilitazione o strumento dedicato, ad esempio nella partecipazione a gare pubbliche.

Le start-up innovative sono state introdotte con il D.L. n. 179/2012, noto anche come "Decreto Crescita 2.0", con l'obiettivo di *"favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l'occupazione, in particolare giovanile"* e di *"contribuire allo sviluppo di nuova cultura imprenditoriale, alla creazione di un contesto maggiormente favorevole all'innovazione, così come a promuovere maggiore mobilità sociale e ad attrarre in Italia talenti, imprese innovative e capitali dall'estero"*⁸⁵.

Pur non soffermandosi, in questo elaborato, sui requisiti necessari affinché una start-up possa considerarsi innovativa, ma facilmente reperibili sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico⁸⁶, giova sottolineare come il nostro Legislatore abbia concesso importanti agevolazioni alle start-up innovative, da un punto di vista civilistico e fiscale.

⁸⁵ Art. 25 D.L. n. 179 del 18/10/2012.

⁸⁶ <http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/impresa/competitivita-e-nuove-imprese/start-up-innovative>

Nello specifico possiamo ricordare, tra l'altro:

- » Incentivi fiscali per chi investe in start up innovative;
- » Disciplina societaria flessibile;
- » Facilitazioni nel ripianamento delle perdite;
- » Esonero diritti camerali e bolli;
- » Previsione di *equity crowdfunding*;
- » Deroga in materia di operazioni sulle proprie quote;
- » Possibilità di emettere strumenti finanziari per la remunerazione dei prestatori di lavoro;
- » Accesso *smart* ai Fondi di Garanzia per le PMI.

Appare evidente come tali norme possano costituire un'importante agevolazione fruibile anche da una *Società Benefit* che, in possesso dei requisiti per essere una start-up innovativa, decida di rispettare la relativa normativa di riferimento.

Una società start-up che sia anche benefit, per godere delle agevolazioni, dovrà rispettare entrambe le relative discipline. Lo statuto della *società benefit*, ad esempio, dovrà ricomprendere tutte quelle clausole inerenti la qualifica di start-up innovativa, clausole che hanno natura transitoria e programmatica. Le medesime valide solo nel caso in cui la società maturi i requisiti quale start-up innovativa, e per il periodo durante il quale mantenga tale qualifica. Lo stesso dicasi per le limitazioni alla distribuzione degli utili, a cui sono vincolate le start-up innovative.

E' condivisibile affermare come una significativa parte delle *società benefit* di futura costituzione saranno caratterizzate da una forte vocazione innovativa, creando ed utilizzando nuove tecnologie, che possano ambire, con il connubio benefit-innovazione, alle agevolazioni fiscali concesse alle start-up, di cui per il momento le *società benefit* sono prive.

Un ulteriore spunto di riflessione, circa l'applicazione di concetti di innovazione e valore sociale, può nascere dall'analisi di una particolare tipologia di start-up, quella degli spin-off universitari.

Lo spin-off di ricerca rappresenta un'iniziativa imprenditoriale che prende avvio da ambienti accademici o da istituzioni pubbliche di ricerca.

Tali imprese nascono per volontà di un gruppo di ricercatori o professori universitari nel contesto dell'Ateneo di cui fanno parte, decisi ad avviare un'attività imprenditoriale indipendente, finalizzata allo sfruttamento di competenze ed attività di ricerca maturate all'interno dell'organizzazione, con la quale continuano comunque ad intrattenere stretti rapporti di collaborazione.

Lo spin-off è quindi una realtà imprenditoriale il cui *core business* si basa sulla valorizzazione commerciale di risultati della ricerca accademica, ed è costituito in forma di società di capitali di diritto privato, con l'eventuale partecipazione anche di imprese e/o soggetti esterni.

Lo spin-off rappresenta un ponte tra ricerca e impresa, ed è un efficace strumento per il trasferimento di tecnologie e competenze finalizzate alla creazione di imprese ad alto valore aggiunto.

Possiamo annoverare due tipologie di spin-off:

- » Universitari, in cui l'Università è titolare di quote di partecipazione;
- » Accademici, in cui l'Università non sottoscrive quote di partecipazione, ma ne sostiene comunque la nascita e ne patrocina le attività, a condizione che vi sia almeno un professore/ricercatore universitario nella qualità di socio.

Il fenomeno degli spin-off è in costante crescita, come rilevato anche dal MIU⁸⁷, che indica come nel 2016 il numero di spin-off attivi sia pari a 39,8 imprese per mille docenti, così come siano state generate circa 22 invenzioni ogni mille docenti, in aumento del 13,5% rispetto all'anno precedente.

Lo spin off può essere inteso sia come strumento di valorizzazione del patrimonio conoscitivo dell'Ateneo, che come mezzo di trasferimento al sistema produttivo di nuove conoscenze in campo scientifico e tecnologico. E' pertanto scontato affermare che questo strumento possa normalmente possedere anche i requisiti di start-up innovativa.

In un mondo sempre più sensibile e bisognoso di innovazione, anche ad impatto sociale, l'alleanza tra mondo accademico ed imprenditoriale potrebbe rivestire un ruolo trainante in diversi ambiti, ad esempio su temi di economia circolare, di risparmio energetico, di introduzione di nuove tecnologie e materiali più sostenibili. È quindi verosimile poter asserire come gli spin-off universitari ed accademici abbiano frequentemente nel proprio DNA anche un'intrinseca e spiccata vocazione benefit. Tuttavia, pur prendendo atto di come in Italia, siano ancora pressoché sconosciuti spin-off universitari che assumano anche la veste di *società benefit*, è comunque possibile teorizzarne una diffusione futura.

È utile, ad esempio, citare il caso di un nuovo spin-off accademico dell'Università degli Studi di Milano, denominato "*Feed From Food*". L'Università ha infatti autorizzato nel mese di Settembre 2018⁸⁸ la costituzione di un proprio spin-off accademico, denominato appunto "*Feed From Food*", promosso dalla Prof.ssa Claudia Maria Balzaretti, afferente presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie per la Produzione, la Salute e La sicurezza Alimentare VESPA e dal Prof. Giovanni Ferrazzi, afferente presso il Dipartimento di Scienze e politiche ambientali – DESP, nella forma giuridica di *Società Benefit* a responsabilità limitata, start up innovativa.

Feed From Food si pone come obiettivo lo sviluppo di una filiera sostenibile in ambito alimentare che permetta la valorizzazione di un prodotto a fine vita, creando un circuito virtuoso di innovazione traslabile in diverse realtà e settori, a favore della collettività. Nello specifico, l'idea alla base di questo spin-off è quella di intervenire prima che il

87 Audizione del 3 Ottobre 2018 del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sulle Linee programmatiche del Ministero sulla ricerca applicata alla X Commissione Attività produttive, commercio e turismo della Camera dei Deputati e alla 10° Commissione Industria, commercio, turismo del Senato della Repubblica.

88 Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi Milano del 25/09/2018.

prodotto diventi rifiuto, inserendolo all'interno di una filiera alimentare, per produrre un semilavorato proteico componente nella formulazione di pet food. Il progetto prevede anche la partecipazione di un partner tecnologico esterno. La vocazione benefit avrà una duplice valenza, ambientale, tramite iniziative a sostegno degli animali, ed accademica, tramite la devoluzione di futuri assegni di ricerca in ambito universitario. Questo spin-off può considerarsi come un esempio di innovazione accademica, anche ad impatto sociale.

Sarebbe auspicabile un'introduzione organica di finalità benefit in tutti gli spin-off universitari ed accademici, per riaffermare in tal modo l'importanza di un contatto "forte" tra strutture di ricerca universitarie, mondo produttivo ed istituzioni del territorio e per sostenere ricadute positive sulla produzione industriale e il benessere sociale delle persone e dell'ambiente.

Conclusioni

A cura della Prof. Eva Raffaella Desana

Le società *benefit* uniscono al tradizionale scopo di lucro dell'impresa esercitata in forma societaria l'obiettivo di migliorare il contesto ambientale e sociale nel quale operano, sulla scorta dell'esperienza dell'ordinamento nordamericano in cui, da alcuni anni, in molti Stati è regolata la cosiddetta *Benefit Corporation* di cui si è fatto cenno.

L'istituto introdotto nel nostro ordinamento dalla l. 208 del 2015 si propone il dichiarato obiettivo di coniugare la divisione degli utili con il perseguimento di «una o più finalità di beneficio comune» e con un'operatività «responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse», intrecciandosi così con il dibattito che si svolge ormai da tempo nell'ordinamento nordamericano⁸⁹ e in Europa sui temi sociali e sul rilievo della c.d. *Corporate Social Responsibility*⁹⁰.

Un'eco di questo dibattito risuona anche in altri istituti che indubbiamente avrebbero potuto essere meglio coordinati con le società *benefit*. Il riferimento è, in particolare, alle regole in materia di impresa sociale e a quelle recentemente introdotte sul c.d. "bilancio di sostenibilità", tradottesi nel d.lgs. 245 del 2016 di attuazione della Direttiva 2014/95/UE sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario di talune imprese e gruppi. Va infatti sottolineato che, mentre si scrivevano le disposizioni sulle società *benefit*, era oggetto di esame la riforma del c.d. Terzo Settore (l. 106 del 2016), all'interno della quale è stata compiutamente ridisegnata la nozione di impresa sociale (d.lgs. 112 del 2017). Nello stesso periodo, si procedeva all'attuazione della Direttiva 2014/95/UE, emanando appunto il d.lgs. 254 del 2016. Un miglior coordinamento fra i tre testi avrebbe indubbiamente contribuito a risolvere a monte alcune questioni

⁸⁹ A. GILL, *Corporate Governance as Social Responsibility: A Research Agenda*, 26 *Berkeley Journal of International Law*, 452 (2008); D. MCBARNET, A. VOICULESCU & T. CAMPBELL, *The new corporate accountability: corporate social responsibility and the law*, Cambridge University Press, 2007; D. VOGEL, *The market for virtue: the potential and limits of corporate social responsibility*, Brookings Institute Press, Washington, DC, 2005.

⁹⁰ In materia, tra i numerosi contributi, si segnala F. CAFAGGI, *La complementarità tra responsabilità sociale e responsabilità giuridica d'impresa*, in *Guida critica alla responsabilità sociale d'impresa*, a cura di SACCONI, Roma, Bancaria, 2005, 219; R. COSTI, *La responsabilità sociale d'impresa e il diritto azionario italiano*, ivi, 417; A. ANTONUCCI, *La responsabilità sociale d'impresa*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2007, II, 119; GIGANTE, *La politica delle istituzioni comunitarie in materia di responsabilità sociale d'impresa: voluntary o mandatory approach?*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2008, 1991; LIBERTINI, *Impresa e finalità sociali. Riflessioni sulla teoria della responsabilità sociale dell'impresa*, in *Riv. soc.*, 2009, 1; DENOZZA, *Responsabilità dell'impresa e "contratto sociale": una critica*, in *Diritto mercato ed etica dopo la crisi. Omaggio a Piergaetano Marchetti*, Milano, Univ. Bocconi Editore, 2010, 99; ANGELICI, *Responsabilità sociale dell'impresa, codici etici ed autodisciplina*, in *Giur. Comm.*, 2011, II, 159; CALANDRA BUONAURA, *Responsabilità sociale dell'impresa e doveri degli amministratori*, in *Giur. Comm.*, 2011, I, 526; G.D. MOSCO *L'impresa non speculativa in Giur. Comm.*, 2017, I, 216.

interpretative e a evitare inutili sovrapposizioni⁹¹. Poiché così non è stato, non resta che tentare di trarre qualche conclusione sull'istituto delle società *benefit*, non rinunciando ad alcuni suggerimenti che potrebbero essere utili in una prospettiva *de iure condendo* ove, come sembra, si volesse intervenire sulla relativa disciplina per rendere lo strumento più appetibile per gli operatori e per meglio precisarne i confini e le regole.

L'idea che le società, soprattutto quelle di maggiori dimensioni, debbano attentamente considerare l'impatto delle loro politiche e strategie aziendali sul piano sociale e, in particolare, sull'ambiente, impegnandosi su base volontaria per uno sviluppo sostenibile che riguardi fra l'altro la riduzione delle emissioni inquinanti, il rispetto degli ecosistemi ambientali, il miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita dei dipendenti è ben presente nell'agenda della Commissione europea. La c.d. RSI (Responsabilità sociale dell'impresa) è infatti stata posta in primo piano negli ultimi anni, coerentemente, peraltro, con le prescrizioni contenute nell'art. 50, par. 2, lett. g) del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea che richiede al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione di esercitare le loro funzioni nell'ambito delle previsioni sulla libertà di stabilimento, tra l'altro, coordinando, «nella necessaria misura e al fine di renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'art. 54, 2° comma per proteggere gli interessi tanto dei soci come dei terzi»⁹². Dunque, a questo riguardo è indubbio che la disciplina della società *benefit* ben si innesti nel quadro europeo. Sarebbero però opportuni alcuni ritocchi ai commi dedicati all'istituto.

In primo luogo, da un punto di vista delle forme organizzative utilizzabili, si potrebbe restringere il campo di applicazione delle *benefit* alle sole società di capitali⁹³, in linea con quanto previsto, su un altro fronte, per le c.d. *start-up* innovative, introdotte dagli artt. 25 e segg. del d.l. 179 del 2012 per favorire «la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l'occupazione, in particolare giovanile»; al contempo, andrebbe chiarito che la nuova normativa non si applica alle imprese cooperative e all'impresa sociale, che hanno caratteristiche e causa diversa. Inoltre, al fine di meglio precisarne i contorni, occorrerebbe specificare che le regole sulla società *benefit* non si riferiscono alle società già tenute all'osservanza della più stringente disciplina dettata dal d.lgs. 254 del 2016 per la redazione della dichiarazione di carattere non finanziario, il

91 Cfr A. FRIGNANI - P. VIRANO, *Le società benefit davvero cambieranno l'economia?* In *Contratto e Impr.*, 2017, 503. *Che la legge di stabilità 2016 costituisca un ulteriore tentativo legislativo di introdurre una variante mista social-lucrativa, volta ad ammettere l'organizzazione societaria di attività d'impresa sensibile a finalità ulteriori rispetto al profitto, analogamente a quanto operato con l'introduzione dell'impresa sociale nel 2006 è rilevato da D. LENZI, Le società benefit, in Giur. Comm.*, 2016, I, 894.

92 G.D. MOSCO *L'impresa non speculativa, cit.*, 229; ROTH-KINDLER, *The spirit of Corporate Law, München*, 2013, 194.

93 *Dovrebbe essere oggetto di ripensamento la scelta di non circoscrivere l'istituto alle sole società di capitali, come avvenuto per le start-up e le PMI innovative, ma di lasciare che la relativa veste sia indossata anche dalle società di persone. Non sembra infatti che queste ultime abbiano un'organizzazione tale da consentire una virtuosa compresenza dello scopo lucrativo con il perseguimento di un intento comune; inoltre le regole dettate per le società di persone non offrono probabilmente strumenti di controllo idonei ad assicurare il perseguimento dello scopo di beneficio comune. Sia consentito rinviare a E. DESANA, L'impresa fra tradizione e innovazione, cit.*, 198.

cui ambito di applicazione è individuato nei cosiddetti enti di interesse pubblico, ovvero le società con titoli quotati, le banche, le assicurazioni e le riassicurazioni che superino determinate soglie⁹⁴.

In secondo luogo, sembra utile precisare in modo più puntuale che cosa si intenda per 'beneficio comune'. A tale scopo si potrebbe operare un rinvio espresso alle materie oggetto della dichiarazione di carattere non finanziario, ampliandosi così il comma 378°, lett. a) della l. 208 del 2015: si potrebbe specificare che per "beneficio comune" si intende «il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica delle società *benefit*, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie di cui al comma 376» con riferimento agli ambiti elencati all'art. 3, 2° comma del d.lgs. 254 del 2016⁹⁵, eventualmente individuandone di ulteriori.

Sempre l'esempio virtuoso costituito dal d.lgs. 254 del 2016 suggerirebbe di inserire la relazione concernente il perseguimento del beneficio comune all'interno della relazione sulla gestione che accompagna il bilancio e che è soggetta a deposito presso il registro delle imprese, assicurandone così la piena pubblicità, in aggiunta a quella già prescritta dal comma 383° della l. 208 del 2015, che ne impone la sua pubblicazione «nel sito internet della società, qualora esistente».

Infine, sembra necessario rafforzare l'aspetto premiale e, al contempo, le forme di controllo sull'effettiva natura *benefit* della società. Il successo dello strumento sembra richiedere, nel nostro Paese, l'introduzione di appositi incentivi la cui legittimità potrebbe fondarsi sul disposto dell'art. 41 della Carta Costituzionale. Essa assicura la libertà dell'iniziativa economica privata, ma vieta che la stessa possa svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, demandando alla legge di determinare i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

94 L'art. 1 del d.lgs. 254 del 2016 rinvia alla definizione di enti di interesse pubblico dettata dal d.lgs. 39 del 2010 e l'art. 2 impone l'obbligo della redazione della dichiarazione di carattere non finanziario agli enti di interesse pubblico che abbiano avuto, in media, durante l'esercizio finanziario un numero di dipendenti superiore a cinquecento e, alla data di chiusura del bilancio, abbiano superato la soglia di 20.000.000 di euro quale totale dello stato patrimoniale o quella di 40.000.000 euro quale totale dei ricavi netti.

95 Il 2° comma dell'art. 3 del d.lgs. 254 del 2016 dispone espressamente che «In merito agli ambiti di cui al comma 1, la dichiarazione di carattere non finanziario contiene almeno informazioni riguardanti:

- a) l'utilizzo di risorse energetiche, distinguendo fra quelle prodotte da fonti rinnovabili e non rinnovabili, e l'impiego di risorse idriche;
- b) le emissioni di gas ad effetto serra e le emissioni inquinanti in atmosfera;
- c) l'impatto, ove possibile sulla base di ipotesi o scenari realistici anche a medio termine, sull'ambiente nonché sulla salute e la sicurezza, associato ai fattori di rischio di cui al comma 1, lettera c), o ad altri rilevanti fattori di rischio ambientale e sanitario;
- d) aspetti sociali e attinenti alla gestione del personale, incluse le azioni poste in essere per garantire la parità di genere, le misure volte ad attuare le convenzioni di organizzazioni internazionali e sovranazionali in materia, e le modalità con cui è realizzato il dialogo con le parti sociali;
- e) rispetto dei diritti umani, le misure adottate per prevenirne le violazioni, nonché le azioni poste in essere per impedire atteggiamenti ed azioni comunque discriminatori;
- f) lotta contro la corruzione sia attiva sia passiva, con indicazione degli strumenti a tal fine adottati».

Il riconoscimento di forme di incentivazione a favore delle società benefit potrebbe pertanto ben rientrare negli interventi legislativi volti ad assicurare il raggiungimento di fini sociali.

Le provvidenze in questione potrebbero essere varie, quali lo stanziamento di fondi dedicati a tali società, l'inserimento di criteri premiali all'interno dei bandi di gara pubblici, la previsione di agevolazioni fiscali per le società e per i soggetti che vi investono (analogamente a quanto previsto per le *start-up* innovative), l'esonero dal pagamento degli oneri per l'iscrizione nel registro delle imprese e così via.

In parallelo si potrebbero sviluppare campagne pubblicitarie volte a promuoverne la costituzione e a favorire l'offerta delle relative quote attraverso appositi portali, in modo da rendere più agile l'accesso al cosiddetto equity crowdfunding,

già sperimentato con successo per le *start-up* innovative e successivamente esteso alle PMI innovative di cui al d.l. 3 del 2015 e, recentemente, ad opera del d.l. 50 del 2017 a tutte le PMI che rientrano nella definizione contenuta nella Raccomandazione della Commissione Europea n. 361 del 2003.

Naturalmente, la previsione di benefici a favore di queste società dovrebbe essere accompagnata dall'approntamento di meccanismi di controllo e dalla specificazione dei poteri dell'Antitrust a cui è attualmente affidata dal comma 384^o della legge l'unica forma di vigilanza prevista. Allo stesso tempo occorrerebbe introdurre sanzioni pecuniarie la cui comminazione possa essere un idoneo deterrente alla violazione della normativa. Un efficace strumento di controllo "pubblico" potrebbe essere dato dall'imposizione a tutte le società *benefit* dell'obbligo di pubblicare in un'apposita sezione del sito dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato la propria relazione sul beneficio comune, in modo da consentire a chiunque vi abbia interesse di segnalare all'Antitrust il mancato rispetto della disciplina.

In conclusione, l'introduzione delle società *benefit* è indubbiamente il segno dell'apertura del nostro ordinamento ad un nuovo paradigma imprenditoriale in cui l'attenzione ai temi sociali si pone su un piano equivalente al perseguimento dello scopo di lucro. L'intento è certamente nobile e si riallaccia alla personale concezione dell'impresa di Adriano Olivetti e di altri capitani d'industria secondo i quali l'impresa, soprattutto quella medio-grande, dovrebbe produrre ricchezza anche per creare occupazione e per diffondere sul territorio, nelle comunità e nei paesi, nei luoghi circostanti, i frutti del lavoro, i ricavi del successo conseguiti sul mercato. Tuttavia per evitare che l'istituto rimanga confinato alle intraprese di un ristretto numero di imprenditori illuminati, sembra inevitabile introdurre qualche piccolo correttivo.

I soci fondatori



Con il contributo di



Il Quinto Ampliamento

Per informazioni:

info@ilquintoampliamento.it

Per adesioni:

soci@ilquintoampliamento.it

Seguici su:

www.ilquintoampliamento.it

I | L | Q | U | I | N | T | O
A | M | P | L | I | A | M | E | N | T | O